

COMUNE DI CUPRAMONTANA
Provincia di Ancona

CCD42016

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg. Data 29-04-22

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** , il giorno **ventinove** del mese di **aprile**
alle ore **21:15** , nella solita sala delle adunanze consiliari,
convocato nei previsti modi di legge si é riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica Prima
convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

=====

GIAMPIERI ENRICO	P	BINI SERENA	A
SORANA STEFANIA	P	GIRONELLA PAOLA	P
MENNECHELLA MADDALENA	P	ORSI CLARICE	P
NOCCHI ANDREA	P	FIorentINI MARCO*	P
DI GUGLIELMO VALENTINO	P	PAOLINI LAURA	P
LEONI STEFANO	P	SALOLI SIMONA	P
DOTTORI CORRADO	P		

=====

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BOCCI DR. ERSILIO. Il Sig.
GIAMPIERI ENRICO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno e designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :

DI GUGLIELMO VALENTINO
FIorentINI MARCO*
SALOLI SIMONA

Il Sindaco relaziona. Si è assoggettati ad una delibera dell'ARERA; vi è un nuovo metodo tariffario che tiene conto dell'incremento della raccolta differenziata, del tasso di inflazione, ecc.. Il PEF tiene conto del rendiconto del 2020; l'ATA ha provveduto ad aggregare il PEF 2022-2025 tenendo conto della rinuncia agli aumenti di costo da parte del CIS, SOGENUS e Comune; alla luce di questo non vi è un aumento, rimane invariata rispetto all'anno precedente anche per quanto riguarda le agevolazioni.

Il Consigliere Orsi chiede spiegazioni sulla rinuncia ai maggiori costi.

Il Sindaco risponde che vi è una rinuncia ai maggiori costi da parte di CIS e SOGENUS ed il Comune rinuncia alla quota triennale prevista nella rateizzazione dell'aumento del 2020.

Il Consigliere Fiorentini sottolinea che, nel 2025, è previsto un forte aumento; i costi sono molto elevati e bisogna lavorare per ridurli.

Il Sindaco fa presente che, con la nuova modalità del "porta a porta", dovremmo ottenere una riduzione dei costi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione per le componenti della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/RIF2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio rifiuti;

CONSIDERATO che il nuovo metodo ARERA tiene conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2 prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita, ossia le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione, che tiene conto:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- di eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

ATTESO che la suddetta delibera n. 363/RIF2021, individua all'art. 7 la procedura di approvazione delle entrate tariffarie di riferimento e prevede la predisposizione del piano economico finanziario (nel seguito PEF) da parte dei Gestori del servizio rifiuti che nel territorio comunale sono:

- Sogenus Spa per il servizio di raccolta e trasporto;
- CIS Srl per il servizio di spazzamento strade;
- Comune per la gestione della TARI e rapporti con l'utenza;

ATTESO che l'Ente territorialmente competente, così come determinato da ARERA, per questo territorio provinciale, è l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA);

PRESO ATTO che:

- per la compilazione del PEF di parte comunale sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020 (a-2) e che gli stessi sono stati utilizzati anche per l'annualità 2023 in quanto, al momento dell'elaborazione del PEF stesso non si disponeva di dati certi riferiti al 2021;
- sono stati trasmessi all'ATA i documenti contabili sottesi corredati dalla relazione, di cui al fac-simile prodotto da ARERA, per la parte di propria competenza;
- è stata trasmessa la dichiarazione di veridicità di tali dati, prevista da ARERA;

RILEVATO che l'ATA ha provveduto ad aggregare i PEF presentati dai tre Gestori del servizio rifiuti operanti nel territorio comunale verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni dei dati forniti e a seguito della procedura partecipata dagli stessi ha determinato le entrate tariffarie di riferimento elaborando il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025 da proporre ad ARERA, con determinazione del Direttore n. 68 del 20/04/2022.

ATTESO che a seguito della rinuncia di parte dei costi riconosciuti dal MTR-2 da parte dei Gestori Sogenus Spa e CIS, oltre che da parte del Comune, il PEF risultante che sarà proposto ad ARERA per la definitiva approvazione rispetta il limite di crescita tariffaria del 1,6% per tutto il periodo regolatorio;

RICORDATO che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio rifiuti, quelli determinati dall'ATA con il PEF pluriennale 2022-2025;

CONSIDERATO ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI):

- i costi indicati nel PEF pluriennale definito dall'ATA consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 e successivamente per le altre annualità fatto salvo il previsto aggiornamento biennale per il periodo 2024-2025, o l'eventuale aggiornamento infra periodo in caso di specifiche e particolari condizioni;
- partendo da dati che provengono dal PEF, si assumono i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della TARI per l'anno 2022, di cui all'Allegato 2 relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2022 (corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione)

ammonta ad € 696.142,05, di cui TV pari ad €514.283,56 e TF pari ad € 181.858,49

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 82% del costo complessivo ed il restante 18% alle utenze non domestiche;

RITENUTO di usufruire della facoltà di rinunciare a finanziare con le entrate tariffarie TARI il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 per un importo di euro 57.857 distinta fra quota relativa all'anno 2022 pari ad euro 25.782,98 e quota relativa all'anno 2023 di euro 31.333,33 ;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultanti nell'allegato "2" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Cupramontana è complessivamente pari ad € 33,56;

CONSIDERATO l'articolo 13 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 10% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari composti da n..5 componenti;
- b) riduzione del 20% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari componenti da n. 6 componenti;
- c) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie);
- d) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 17 (bar,caffè, pasticcerie);
- e) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
- f) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 7(Casa di cura e riposo);

- g) riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 18 % (supermercati, pane e pasta, salumi e formaggi);
- h) riduzione del 20% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 19 (plurilicenze alimentari e/o miste).

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

CONSIDERATO che compete all'ATA la trasmissione ad ARERA per ogni ambito tariffario (Comune/Unione di Comuni) dei seguenti documenti:

- a) PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina ARERA n. 2/2021Drif;
- b) relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RILEVATO quindi necessario trasmettere tempestivamente la presente delibera all'ATA per il successivo invio ad ARERA nei tempi prescritti;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni previste dalla delibera ARERA n. 444/RIF/2019 recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

PRESO ATTO che l’ATA ha provveduto con deliberazione dell’Assemblea n. 5/2022, ai sensi della delibera ARERA n. 15/RIF/2022 recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, adottare lo schema regolatorio “1” tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di performance, e che il Comune in qualità di Gestore della Tariffa, dovrà provvedere ad adeguarsi a quanto previsto da tale schema regolatorio, supportato dall’ATA stessa;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;

VISTO che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2022;

RICHIAMATI l’art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.239. comma 1, lett.b) n. 7 del D. Lgs 267/18.8.2000;

ATTESO che il Responsabile del Servizio finanziario l'Area, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. 4 (Orsi, Fiorentini, Paolini, Saloli), voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione del MTR-2 di ARERA, approvate dall'ATA con Determina del Direttore n. 68 del 20/04/202 che ha definito il PEF pluriennale 2022-2025 per il servizio rifiuti corredata dai seguenti documenti riportati nell'**Allegato 1**:

- A-Relazione Accompagnamento PEF 2022-2025 Cupramontana;

-A1- Relazione PEF 2022-2025 Comune di Cupramontana;

-A2 -Relazione Cis PEF 2022-2025;

-A2-1 -Dichiarazione Cis PEF 2022-2025;

-A 3 Relazione Sogenus PEF 2022-2025;

-A 3-1 Dichiarazione Sogenus PEF 2022-2025

-B -PEF 2022-2025 Cupramontana

quale parte integrante e sostanziale della presente;

3) di dare atto che fino all'approvazione definitiva da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio rifiuti, quelli determinati dall'ATA con il PEF pluriennale 2022-2025;

4) di approvare, per l'anno 2022, i coefficienti (Ka, Kb,Kc,Kd) applicati per la determinazione delle tariffe Tari per ognuna delle categorie di utenze domestiche e non domestiche di all'**Allegato 2**;

5) di dare atto che per l'annualità 2022 il PEF, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2022 (corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasioni)

ammonta ad € 696.142,05, di cui TV pari ad € 514.283,56 e TF pari ad € 181.858,49;

6) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'**Allegato 3** al presente atto;

7) di stabilire, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 10% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari composti da n..5 componenti;
- b) riduzione del 20% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari componenti da n. 6 componenti;
- c) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie);
- d) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 17 (bar,caffè, pasticcerie);
- e) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante)
- f) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 7(Casa di cura e riposo);
- g) riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 18 % (supermercati, pane e pasta, salumi e formaggi);
- h) riduzione del 20% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 19 (plurilicenze alimentari e/o miste).

il cui costo di € 31.421,66

viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista alla Missione 09 Programma 3 Intervento 2 del Bilancio di Previsione 2022, sufficientemente capiente;

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

9) di dare atto che la presente deliberazione sarà tempestivamente trasmessa all'ATA per il successivo inoltro ad ARERA.

**PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'RT. 49 DEL D.LVO 18/08/2000 N. 267
"TESTO UNICO"**

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 26/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BOCCI ERSILIO

=====

PARERE DI REGOLARITA` CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 26/04/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to BOCCI ERSILIO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIAMPIERI ENRICO

IL SEGRETARIO
F.to BOCCI DR. ERSILIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-05-22.

Li, 04-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOCCI DR. ERSILIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOCCI DR. ERSILIO

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 1, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOCCI DR. ERSILIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOCCI DR. ERSILIO

TARIFFARIO TARI 2022

TARIFFARIO TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE

cod_uso _tariffa	categoria	sottocategoria	denominazione costo	tariffa
1. 1	Uso domestico	Un componente	TARIFFA FISSA	0,449846
1. 1	Uso domestico	Un componente	TARIFFA VARIABILE	124,506217
1. 2	Uso domestico	Due componenti	TARIFFA FISSA	0,504705
1. 2	Uso domestico	Due componenti	TARIFFA VARIABILE	224,111191
1. 3	Uso domestico	Tre componenti	TARIFFA FISSA	0,56505
1. 3	Uso domestico	Tre componenti	TARIFFA VARIABILE	249,012435
1. 4	Uso domestico	Quattro componenti	TARIFFA FISSA	0,603452
1. 4	Uso domestico	Quattro componenti	TARIFFA VARIABILE	273,913679
1. 5	Uso domestico	Cinque componenti	TARIFFA FISSA	0,641853
1. 5	Uso domestico	Cinque componenti	TARIFFA VARIABILE	361,068031
1. 6	Uso domestico	Sei o piu' componenti	TARIFFA FISSA	0,663797
1. 6	Uso domestico	Sei o piu' componenti	TARIFFA VARIABILE	423,32114

TARIFFARIO TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE

2. 1	Uso non domestico	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	TARIFFA FISSA	0,327652
2. 1	Uso non domestico	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	TARIFFA VARIABILE	0,959353
2. 2	Uso non domestico	Campeggi,distributori carburanti	TARIFFA FISSA	0,504585
2. 2	Uso non domestico	Campeggi,distributori carburanti	TARIFFA VARIABILE	1,4761
2. 4	Uso non domestico	Esposizioni,autosaloni	TARIFFA FISSA	0,23591
2. 4	Uso non domestico	Esposizioni,autosaloni	TARIFFA VARIABILE	0,685252
2. 7	Uso non domestico	Case di cura e riposo	TARIFFA FISSA	0,609434
2. 7	Uso non domestico	Case di cura e riposo	TARIFFA VARIABILE	1,770422
2. 8	Uso non domestico	Uffici,agenzie	TARIFFA FISSA	0,701177
2. 8	Uso non domestico	Uffici,agenzie	TARIFFA VARIABILE	2,078223
2. 9	Uso non domestico	Banche,istituti di credito e studi professionali	TARIFFA FISSA	0,347312
2. 9	Uso non domestico	Banche,istituti di credito e studi professionali	TARIFFA VARIABILE	1,015521
2. 10	Uso non domestico	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	TARIFFA FISSA	0,642199
2. 10	Uso non domestico	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	TARIFFA VARIABILE	1,871524
2. 11	Uso non domestico	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	TARIFFA FISSA	0,674964
2. 11	Uso non domestico	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	TARIFFA VARIABILE	1,965887
2. 12	Uso non domestico	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	TARIFFA FISSA	0,550456
2. 12	Uso non domestico	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	TARIFFA VARIABILE	1,604164
2. 13	Uso non domestico	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	TARIFFA FISSA	0,68807
2. 13	Uso non domestico	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	TARIFFA VARIABILE	2,013068
2. 14	Uso non domestico	Attivita` industriali con capannoni di produzione	TARIFFA FISSA	0,576668
2. 14	Uso non domestico	Attivita` industriali con capannoni di produzione	TARIFFA VARIABILE	1,458126
2. 15	Uso non domestico	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	TARIFFA FISSA	0,498032
2. 15	Uso non domestico	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	TARIFFA VARIABILE	1,24244
2. 16	Uso non domestico	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	TARIFFA FISSA	3,283081
2. 16	Uso non domestico	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	TARIFFA VARIABILE	9,562076
2. 17	Uso non domestico	Bar,caffe`,pasticceria	TARIFFA FISSA	2,50982
2. 17	Uso non domestico	Bar,caffe`,pasticceria	TARIFFA VARIABILE	7,306361
2. 18	Uso non domestico	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e fo	TARIFFA FISSA	1,251633
2. 18	Uso non domestico	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e fo	TARIFFA VARIABILE	3,6397
2. 19	Uso non domestico	Plurilicenze alimentari e/o miste	TARIFFA FISSA	0,740495
2. 19	Uso non domestico	Plurilicenze alimentari e/o miste	TARIFFA VARIABILE	2,156859
2. 20	Uso non domestico	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	TARIFFA FISSA	4,311911
2. 20	Uso non domestico	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	TARIFFA VARIABILE	12,568199